



CITTÀ DI IGLESIAS

BANDO

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n°431 articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2020 mensilità gennaio-aprile 2020.

Si rende noto che la Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n. 593/11278 del 21/04/2020 ha autorizzato i Comuni ad aprire i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici della L. 431/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" per l'anno 2020 per i mesi **gennaio- aprile** (ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9/02/1998, n°431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, nonché delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 36/9 del 16/06/2016)

Requisiti per l'accesso ai contributi:

- 1) Cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri titolari di carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa in materia.
- 2) Residenza anagrafica nel Comune di Iglesias, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- 3) Titolarità di un contratto di locazione di durata a norma della vigente normativa avente la seguente tipologia:
 - Concordato (durata minima 3 anni + 2). Il Canone è fissato da un accordo territoriale tra Comune e Associazione degli Inquilini e dei proprietari);
 - Libero (durata minima 4 anni + 4). Il canone è stabilito tra proprietario e locatario).Tale contratto deve riferirsi ad un alloggio ad uso abitativo primario di proprietà privata ubicato nel Comune di Iglesias e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla legge regionale 6 aprile 1989, n°13, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il cui canone incida:
 - a) in misura non inferiore al 14% del reddito Isee del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni minime Inps (fascia A).
 - b) in misura non inferiore al 24% del reddito Isee del nucleo familiare non superiore a quello convenzionale previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (fascia B).
- 4) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.
- 5) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n°392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie.
- 6) Assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il limite di reddito previsto per l'accesso ai benefici è quello stabilito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/19 del 27/03/2015, come in appresso descritti:

- a. Per la fascia A: reddito Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo

- familiare anno 2020 uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps (€ 13.392,00);
- b. Per la fascia B: reddito Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare anno 2020 uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai punti 4), 5) e 6) anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Qualora il finanziamento trasferito dalla Regione Sardegna per il periodo gennaio - aprile 2020 fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte esclusivamente sull' apposito modulo, disponibile presso gli Uffici Comunali e scaricabile dal sito dell'Ente, contenente, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 445/2000, la formulazione delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti i requisiti richiesti dal presente bando generale di concorso.

Gli interessati devono obbligatoriamente allegare alla domanda:

- **copia di un documento di riconoscimento sottoscritto in calce;**
- **copia del contratto di locazione debitamente registrato ed in regola con le registrazioni annuali;**
- **certificazione Isee in corso di validità completa della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);**
- **documentazione necessaria a comprovare le situazioni che determina l'attribuzione del punteggio;**
- **per i portatori di handicap e per gli invalidi dovrà essere allegato il verbale di riconoscimento dello stato di handicap o invalidità rilasciato dalle apposite commissioni.**
- **Ricevute canone di affitto dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020.**

Le domande di partecipazione al concorso, rese in carta libera, dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Iglesias entro e non oltre il giorno 03/06/2020.

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e dell'articolo 4, 7° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°109, l'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Per informazioni contattare i numeri 0781.274436

Iglesias, 29/04/2020

**IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI
DOTT. PAOLO CARTA**